

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

112^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 17 MAGGIO 1988

Presidenza del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Approvazione del disegno di legge n. 28:	
DISEGNI DI LEGGE		BOLDRINI (PCI)	Pag. 5
Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione	3	VETTORI (DC)	7
Annunzio di presentazione e assegnazione ...	3	CAPPUZZO (DC), f.f. relatore	9
Assegnazione	4	* BUBBICO, sottosegretario di Stato per la difesa	9
Discussione:		BOZZELLO VEROLE (PSI)	11
«Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania» (28), d'iniziativa del senatore Vettori e di altri senatori;		INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO	
«Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania» (27), d'iniziativa del senatore Bozzello Verole e di altri senatori		PRESIDENTE	12
		Discussione e approvazione:	
		«Intervento straordinario per la riparazione di una gru danneggiata nel porto di Ancona» (738):	
		CASCIA (PCI)	13
		BERNARDI (DC), relatore	14
		FERRARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	14

Discussione:

«Interpretazione autentica degli articoli 1, numero 3, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, relativi alle modifiche apportate all'articolo 6, punto 2, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana» (178), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Interpretazione autentica degli articoli 1, numero 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695»:

RUFFINO (DC)	Pag. 16
PIZZOL (PSI), relatore	18
SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze	19

Discussione e approvazione:

«Trasferimento della "cinta magistrale" della città di Verona all'Amministrazione comunale» (177), d'iniziativa del senatore Melotto e di altri senatori:

BEORCHIA (DC), relatore	20, 21
SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze	20
BERTOLDI (PCI)	23

Discussione e approvazione:

«Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928» (219), d'iniziativa dei senatori Beorchia e Fioret:

BEORCHIA (DC), relatore	23
SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze	23
BERTOLDI (PCI)	24
FIRET (DC)	26

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli da parte del comune di Scafati» (92), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori:

PIZZOL (PSI), relatore	26
SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze	27
GIUSTINELLI (PCI)	28

Per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 29, 30, 31
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	29
BERTOLDI (PCI)	30

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1988 31**ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati	32
Annunzio di presentazione	32
Assegnazione	33
Rimessione all'Assemblea	33
Nuova assegnazione	34
Presentazione di relazioni	34
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	34

BILANCIO INTERNO DEL SENATO

Presentazione	35
---------------------	----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	35
---------------------------------	----

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze	36
--------------------------------	----

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	37
--	----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	37
Annunzio	37, 41
Ritiro di interrogazioni	51

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

modifiche apportate all'articolo 6, punto 2, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana», di iniziativa dei senatori Ruffino, Berlanda, Acquarone, Cuminetti, Santalco, Di Lembo, Coviello, Carlotto, Leonardi, Toth e Fontana Elio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ruffino. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, devo innanzitutto rivolgere un apprezzamento non rituale ma sentito al relatore, senatore Pizzol, alla Commissione finanze e tesoro, al suo presidente, senatore Berlanda, per avere affrontato, discusso ed approvato in sede di 6^a Commissione il disegno di legge di iniziativa di alcuni colleghi e mia che viene ora al vaglio dell'Assemblea.

Esso trova la sua razionale giustificazione in alcuni atti e provvedimenti pregressi che meritano, anche per una comprensione dei colleghi, una breve e sintetica illustrazione.

Con la sentenza del 15 giugno 1976 la Corte di giustizia della Comunità europea ebbe ad affermare il principio in base al quale all'atto della immissione in consumo, cioè al momento della importazione nella CEE, di cereali ed altre merci del settore agricolo regolamentato in provenienza dai paesi terzi il prelievo agricolo da applicare fosse quello vigente il giorno in cui (cito testualmente dalla decisione della Corte di giustizia) «la dichiarazione di importazione della merce viene accettata dagli uffici doganali». Il principio come sopra affermato costituiva una notevole innovazione poichè in precedenza era viceversa consentito alle imprese importatrici di optare, a richiesta, per le merci non ancora asportate dagli spazi doganali, per il prelievo più favorevole eventualmente intervenuto dopo la data di accettazione della dichiarazione doganale di importazione.

Intervenuta la sentenza del 15 giugno 1976, che ancorava la misura del prelievo alla data di accettazione della dichiarazione doganale di importazione, veniva a manifestarsi l'esigenza dell'adeguamento della normativa vigente ai principi affermati dalla Corte di giustizia, in modo tuttavia - mi sembra ovvio sottolinearlo ma è bene farlo perchè qui sta il problema - da tutelare il legittimo affidamento che gli operatori anteriormente avevano creato per le disposizioni precedentemente in vigore sulla base delle norme nazionali ispirate ad una raccomandazione puntuale della Commissione CEE del 25 maggio 1962.

In tale contesto il Governo per la verità si era reso promotore di un provvedimento legislativo per la modifica dell'articolo 6 per adeguarlo alle statuizioni della Corte di giustizia, nonchè alla definizione dei rapporti perfezionatisi in precedenza sulla base, ripeto, del principio dell'affidamento e soprattutto della certezza del diritto.

A ciò venne provveduto a mezzo del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695. Esso, nel considerare completamente definiti i rapporti tributari anteriori all'11 settembre 1976, aveva inteso escludere ogni possibilità di recupero *a posteriori* di eventuali differenze sia per tasse ed oneri di spettanza comunitaria (i cosiddetti diritti di prelievo) sia per tasse ed oneri di spettanza nazionale (l'imposta sul valore aggiunto).

Malgrado la sua formulazione, suffragata anche dalla relazione illustrativa che si accompagnava al decreto e dalla discussione in seno all'apposita Commissione parlamentare dei quaranta, forse sufficientemente chiara, la

Corte di cassazione, con sentenza del 24 febbraio 1982, ha dato una diversa ed opposta interpretazione del combinato disposto dell'articolo 1, comma terzo, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695. La Corte di cassazione, infatti, ha ritenuto che per legittimare il regime tributario applicato fino al momento della decisione della Corte di giustizia dall'amministrazione doganale bisognava rinvenire nell'ordinamento interno dello Stato italiano una norma che esprimesse in maniera univoca la volontà dello Stato di rinunciare ai supplementi di imposta: ma - dice la Cassazione - tale volontà non è desumibile nè dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1978, nè da alcuna altra norma.

La Corte di cassazione ha obliterato completamente qualsiasi discorso sulla tutela dell'affidamento cui fino al 1976 gli operatori economici e gli importatori si erano giustamente adeguati e ha obliterato completamente quella che doveva essere, ad avviso di chi vi parla, la certezza del diritto.

La Corte, nell'intento di superare un contrasto di fatto inesistente fra il diritto nazionale e le norme comunitarie, ha sorprendentemente ritenuto di cogliere nella formulazione di essa l'intento del legislatore di astenersi dall'intervenire per la disciplina dei rapporti anteriori all'11 settembre 1976, stravolgendo il senso, la portata della disposizione, in netto contrasto con la *ratio* ispiratrice del decreto presidenziale n. 695 e delle discussioni che, a livello della Commissione parlamentare cosiddetta dei quaranta, erano intervenute per la formulazione del decreto.

Ecco quindi la necessità di interpretazione autentica per porre fine ad una controversia che non avrebbe dovuto nascere se si fosse prestata maggiore attenzione ai lavori preparatori per la formazione delle leggi. Ma i nostri lavori preparatori, onorevole Presidente, sovente vengono messi completamente nel dimenticatoio, non sono neppure riferiti dagli operatori del diritto e qualche volta, per la verità, non sono neppure attentamente esaminati dai magistrati che giudicano in contrasto con i lavori preparatori, magari soffermandosi soprattutto sulla interpretazione letterale delle norme: Per la verità questa è colpa nostra, nel senso che il legislatore non sempre riesce a formulare in modo preciso e chiaro queste norme.

Per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame e le ripercussioni di esso sul bilancio dello Stato, va tenuto presente che non comporta alcun onere a carico del bilancio stesso; vi sono anche dei pareri delle Commissioni competenti, sotto questo profilo, e vi è pure il parere dato alla Commissione bilancio da parte di un autorevole rappresentante del Governo. Neppure sono previsti minori introiti, considerato che gli importi non incidono, in quanto risorse proprie della Comunità europea, e non sono quindi, come tali, destinati al bilancio dello Stato.

Vale peraltro l'opportunità di osservare che la Commissione delle Comunità europee, pur essendo perfettamente a conoscenza di questo problema, non ha ritenuto mai di rivendicare alcunchè, nè nei confronti dello Stato italiano nè nei confronti degli altri Stati membri, essendo essa stessa in qualche modo responsabile di questa interpretazione, di questo affidamento che gli operatori avevano dato alla norma, in base a quella che era stata una precisa raccomandazione del maggio 1962.

Infine desidero ricordare che diverse magistrature di merito, per la verità, avevano sollevato la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695, per

presunto contrasto di esso con norme e principi di diritto comunitario. Con la sentenza del 5 giugno 1984, n. 170, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione, stabilendo il principio che (leggo testualmente) "compete al giudice rimettente accertare se gli invocati regolamenti o principi dell'ordinamento comunitario consentano, ed a quale titolo, che il regime del prelievo agricolo, sotto il profilo dedotto nella presente controversia, sia fatto retroagire soltanto fino alla data di pubblicazione della pronuncia interpretativa della Corte di giustizia del giugno 1976". La Corte costituzionale sostiene cioè che dovrà essere il giudice remittente - e in questo caso io dico dovrà essere il legislatore - a chiarire la questione in modo autentico.

In conclusione, quindi, come ha osservato correttamente il professor Massimo Severo Giannini, che si è occupato ripetutamente del problema, non c'è alcun onere a carico del bilancio dello Stato, perchè la differenza di prelievo di cui si tratta, in quanto costituente risorse proprie della comunità, non è destinata al bilancio dello Stato italiano, il quale pertanto da un eventuale introito di essa non conseguirebbe alcun beneficio e alcun vantaggio.

A tutt'oggi per l'acquisizione di tali differenze non è stato fatto alcun passo nei confronti del Governo italiano da parte delle competenti istituzioni comunitarie, che pur sono le dirette interessate e che ovviamente sono al corrente di ogni dettaglio della vicenda. La richiesta, a distanza di anni, di importi divenuti ormai rilevanti crea negli operatori che hanno agito in perfetta buona fede, sulla base di norme nazionali all'epoca ritenute pacificamente applicabili, gravi difficoltà di ordine economico del tutto ingiustificate.

Per questi motivi è opportuno, onorevoli colleghi, che l'Assemblea, come mi auguro, approvi questo disegno di legge che viene a sanare una discrepanza e un'ingiustizia, interpretando una norma nello stesso modo in cui il legislatore - all'atto della formulazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1978 - aveva inteso formularla nella sua *ratio* ispiratrice. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

PIZZOL, *relatore*. Signor Presidente, colleghi senatori, il senatore Ruffino ha illustrato in modo esauriente il contenuto delle norme del disegno di legge che stiamo per approvare. Mi riporto comunque alla relazione scritta.

Mi permetto soltanto di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea due emendamenti di carattere puramente formale che non modificano per nulla il contenuto delle norme in esame.

Con l'emendamento 1.1 si sostituiscono al comma 1, le parole da: «solo a partire» fino a: «tale data» con le altre parole: «esclusivamente a decorrere dalla data dell'11 settembre 1976».

Con l'emendamento 1.2, nel secondo periodo del comma 1, si sostituiscono le parole: «fino all'11 settembre 1976» con le altre: «fino al 10 settembre 1976 compreso». Quest'ultimo emendamento si propone di evitare difficoltà di carattere interpretativo.

Esprimo pertanto parere favorevole all'approvazione del provvedimento.